

772. (Avviso dell'inizio dell'inventario)

Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo IV: dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni capo I: disposizioni generali capo II: dell'apposizione e della rimozione dei sigilli capo III: dell'inventario - 772. (avviso dell'inizio dell'inventario)

articolo vigente|orange

Articolo vigente

Art. 772. (Avviso dell'inizio dell'inventario)

1. L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.
2. L'avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato con decreto dal giudice (1) per rappresentarli.

modifiche - note|green

COMMENTI

(1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

772. (Avviso dell'inizio dell'inventario)

articolo previgente|red

PRECEDENTE FORMULAZIONE

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Notariato - disciplina \(sanzioni disciplinari\) dei notai - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17266 del 28/08/2015](#)

Art. 147, comma 1, lett. a) della legge notarile - Violazione del prestigio e decoro della professione notarile - Caratteri - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17266 del 28/08/2015 In materia di responsabilità disciplinare dei notai, l'art. 147, lett. a), della legge n. 89 del

fine

772. (Avviso dell'inizio dell'inventario)

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

772

avviso

inizio

inventario